

USCITA - 05/07/2025 09:00:39 - 0001451



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
TREVISO

N° 451 /2025-PROT.

OGGETTO : APPLICAZIONE ART. 107/BIS DISP. ATT. CPP

AL SIGNOR QUESTORE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO CARABINIERI TUTELA AMBIENTE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE N.O.E. CARABINIERI	<u>VILLORBA</u>
AL SIGNOR COMANDANTE N.A.S. CARABINIERI	<u>VILLORBA</u>
AL SIGNOR DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR RESPONSABILE SEZIONE POLIZIA POSTALE E COMUNICAZIONI	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AEREOPORTO "CANOVA"	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.	<u>CONEGLIANO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	<u>TREVISO</u>
<i>(anche per l' inoltro ai Signori Comandanti della Polizia Locale dei Comuni della Provincia)</i>	
AL SIGNOR RESPONSABILE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	<u>TREVISO</u>
AI SIGNORI RESPONSABILI DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	<u>SEDE</u>
➤ Aliquota CARABINIERI	
➤ Aliquota GUARDIA DI FINANZA	
➤ Aliquota POLIZIA DI STATO	
<u>E per conoscenza</u>	
AI SIGNORI SOSTITUTI	<u>SEDE</u>
<u>E per conoscenza</u>	
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D' APPELLO	<u>VENEZIA</u>

Al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di legge e rendere più agevole formazione e trattazione dei fascicoli dei procedimenti penali contro ignoti appare necessario fornire alcune indicazioni e conseguenti istruzioni.



TRASMISSIONE DENUNCE A CARICO DI IGNOTI.

L'art. 107 bis disp. att. c.p.p. stabilisce che:

“Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.”

Frequentemente, le notizie di reato contro ignoti con esito d'indagini **NEGATIVO** (e per le quali non è indicato né l'espletamento in corso di ulteriori indagini né la proposta di eventuali ulteriori atti d'indagine) vengano trasmesse singolarmente dagli uffici di polizia giudiziaria a mezzo portale NDR. Ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per gli operatori di P.G. che procedono al relativo inserimento, sia per questo Ufficio che deve procedere non solo alla singola iscrizione – cartacea e telematica – ma anche alla conseguente richiesta singola di archiviazione di notizie di reato destinate, comunque, alla archiviazione.

Al fine di assicurare l'applicazione efficace del disposto normativo indicato si sollecitano gli uffici destinatari a trasmettere, **rigorosamente**, mediante gli elenchi previsti dall'art. 107 bis disp. att. C.p.p. le denunce a carico di ignoti con esito negativo quando:

- 1) *non siano possibili sviluppi investigativi finalizzati all'individuazione del reo e pertanto le indagini possono ritenersi concluse con esito negativo;*
- 2) *non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);*
- 3) *non si ritenga di dare comunicazione espressa al pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile uno specifico approfondimento;*
- 4) *non si tratti di reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.;*
- 5) *non sia stata presentata querela o espressamente vi sia rinuncia alla presentazione di querela da parte della persona offesa;*
- 6) *non vi sia richiesta espressa della parte offesa di essere informata nell'ipotesi in cui il pubblico ministero avanzi richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 comma 2 e 3 c.p.p.);*
- 7) *non si tratti di comunicazioni notizia di reato relative a reati per cui vige comunque l'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3 bis c.p.p.), fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa su cui si danno le successive indicazioni.*

La polizia giudiziaria dovrà provvedere, nei casi suindicati, ad inviare con elenchi mensili per **omogenee** fattispecie di reato, le relative comunicazioni sul Portale NdR impiegando la specifica funzione “ignoti seriali” e senza procedere all'inserimento di una specifica annotazione preliminare sul Portale NDR, consegnando tuttavia copia dell'elenco evidenziando a quali C.N.R. afferiscono.

Andrà inserita una unica QGF (ad esempio art. 635 a cui collegare tutte le persone offese e indicazione della data come anteriore e prossima alla data della lista).

Nel caso in cui il numero di notizie di reato appartenenti alle categorie suindicate sia limitato, si ritiene che il termine di cui all'art. 107 bis disp. att. C.p.p. abbia natura ordinatoria, per cui si autorizza



l'invio di liste anche relative a trimestre, ovvero comprensivi di almeno dieci notizie di reato con le caratteristiche sopra indicate.

Le notizie di reato che non rispettino tali indicazioni verranno respinte.

TRASMISSIONE DENUNCE CONTRO IGNOTI PER LE QUALI È PREVISTO L'AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Nel caso di notizia di reato contro ignoti con esito negativo questo Ufficio deve notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione:

- 1) quando la persona offesa ha dichiarato di voler essere informata, come previsto dall'art. 408, comma 2, c.p.p.;
- 2) quando il procedimento penale è iscritto per i delitti indicati dall'art. 408, comma 3 bis, c.p.p. ovvero delitto consumato di cui all'art. 624 bis c.p. (quindi **NON** per la ipotesi di tentativo di furto in abitazione, ipotesi autonoma di reato, per cui non è previsto l'avviso della richiesta di archiviazione) e delitti commessi con violenza alla persona.

L'attuale applicativo APP in uso agli uffici giudiziari rileva, se correttamente inserito al SICP, tale obbligo di informazione, per cui si chiede a codeste P.G. di procedere all'inserimento della notizia di reato su Portale NDR specificandone la sussistenza (è sufficiente valorizzare il campo "avviso archiviazione").

La previsione del dovere di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione **non** esclude la facoltà di rinuncia da parte della persona offesa a tale notificazione.

La notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione è, infatti, funzionale all'esercizio del diritto di presentare opposizione con richiesta **motivata** di prosecuzione delle indagini, indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.).

In riferimento ai furti in abitazione consumati, la notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione raramente può costituire un effettivo strumento, affidato alla persona offesa, per sollecitare eventuali attività d'indagine che non siano già state espletate o valutate dalla polizia giudiziaria.

La rinuncia all'esercizio della facoltà di essere avvisati della richiesta di archiviazione presenta, invece, plurime utilità.

Consente di trasmettere la notizia di reato, per i furti in abitazione consumati, mediante gli elenchi mensili di cui all'art. 107 bis disposizioni di attuazione c.p.p.

Esonera questo ufficio dal provvedere a singole iscrizioni, digitali e cartacee, delle notizie di reato e di notificare, a mezzo posta, i relativi avvisi di richiesta di archiviazione.



Esonera le stesse le persone offese dal ricevere comunicazioni provenienti da uffici giudiziari che risultano essere, per comune esperienza di difficile comprensione e a cui, quasi sempre, non segue l'esercizio del diritto di opposizione.

D'altra parte, in caso di identificazione dell'autore del furto, la persona offesa conserva un pieno diritto ad avere le comunicazioni che consentono la partecipazione al processo.

Si prega, quindi, nelle ipotesi di furto in abitazione **consumato**, al momento della ricezione della denuncia di:

- illustrare chiaramente alla persona offesa la funzione dell'avviso di richiesta di archiviazione, ovvero di sollecitare eventuali ulteriori indagini e i relativi elementi di prova;
- illustrare alla persona offesa che l'esercizio del diritto di essere avvisati comporta il ricevimento di una raccomandata proveniente dagli uffici giudiziari;
- **assicurare alla persona offesa che, in caso di identificazione dell'autore del delitto, riceverà, comunque, le comunicazioni previste dalla legge per partecipare al processo;**
- verificare, infine, se la persona offesa voglia meno rinunciare alla notificazione dandone espressa menzione nel verbale di denuncia querela;

Nel caso di rinuncia ad essere informati della richiesta di archiviazione e, qualora la polizia giudiziaria non sia in grado di suggerire o intraprendere attività di indagine, la denuncia contro ignoti per furto consumato in abitazione, rientra nella previsione dell'elenco ex art. 107 bis c.p.p.
Si raccomanda la massima collaborazione.

Treviso 04/07/2025

Il Procuratore vicario
dott. Giovanni VALMASSOI